



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 BIS CPC**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 19421 procedimenti sommari di cognizione dell'anno 2022  
posta in decisione all'udienza del 23 novembre 2022, svoltasi con modalità cartolare, e vertente

**T R A**

**██████████, nata a Modena il 7.7.1979 ██████████**, elettivamente  
domiciliata in Roma, Piazza G. Mazzini, n. 8, presso lo studio dell'Avv. S. Fachile, che la  
rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato

*Ricorrente*

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

*Resistente contumace*

**E**

**con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale**

**OGGETTO:** riconoscimento status apolide.

Con ricorso depositato il 17.03.2022 la ricorrente ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Ministero dell'Interno affinché venga riconosciuto il suo status di apolide ai sensi della legge n. 306/62 di ratifica della Convenzione di New York del 28.9.1954.

A tal fine ha esposto di essere nata a Modena il 7.7.1979 da ██████████ (nata a Niksic, Montenegro, il 24.4.1951, apolide) e ██████████ (nato a Miljeno, Bosnia Erzegovina, il 7.9.1953), di non essere stata registrata alla nascita, di avere sempre vissuto in Italia, di vivere a Roma unitamente al proprio nucleo familiare (composto da otto figli), di non essersi mai recata in Montenegro, né in Bosnia Erzegovina e di non essere iscritta come cittadina bosniaca, come da documentazione depositata.

Ha dedotto di non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, né di poterla acquisire, né quella della Bosnia Erzegovina, stato nel quale si trova la città natale del padre all'esito della dissoluzione della ex Jugoslavia, senza che sia più possibile acquisirla.

L'Amministrazione convenuta non si è costituita nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo. Acquisita la documentazione prodotta dalla ricorrente, la causa è stata oggetto di trattazione cartolare relativamente all'udienza del 23.11.2022, con termine di legge per il deposito di note di trattazione scritta.

Affermata preliminarmente la giurisdizione del giudice adito in ragione della natura di diritto soggettivo della situazione giuridica della quale la ricorrente chiede l'accertamento (Cass., SSUU, n. 907/1999 e Cass., n. 8423/2004), il Tribunale osserva – conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, tra cui Cass., n. 28873/2008 - che la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, *“Il Ministero dell'Interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato ...”*) e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone all'interessato un preventivo ricorso al Ministero dell'Interno al fine del riconoscimento della condizione di apolide.

Ciò premesso, nel merito, la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta con riconoscimento in favore della ricorrente dello status di apolide.

E' apolide la persona che nessuno stato in base al proprio ordinamento giuridico riconosce come suo cittadino, in forza del rinvio delineato dall'art. 10 della Costituzione ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, e in particolare all'art. 1 della Convenzione di New York del 28.9.1954 sullo status degli apolidi, ratificata in Italia con legge n. 306/62; in altri termini, la condizione dell'apolide è quella di chi abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella dello stato di residenza, non essendo munito né di garanzie equipollenti a quelle della cittadinanza né di protezione speciale da parte degli organismi internazionali.

Nel caso di specie, la ricorrente è nata a Modena, sebbene alleghi che la propria nascita non sia stata registrata e sia pertanto priva di un certificato di nascita.

Sul punto, nel ricorso introduttivo, è dedotto quanto segue, dimostrato dalla documentazione allegata.

**“La nascita della ricorrente non viene mai registrata alla locale anagrafe tanto che ancora oggi la [REDACTED] è priva di un certificato di nascita (si allegano comunicazioni del Comune di Modena, Carpi, Mirandola e Sassuolo – Doc. 1). Sul punto, si richiama la testimonianza del sig. [REDACTED] che, in qualità di Presidente dell'Associazione [REDACTED] [REDACTED] afferma quanto segue: *“Dichiaro di conoscere la signora [REDACTED] [REDACTED] da oltre 20 anni, per la precisione da quando le autorità del Comune di Roma***

*insediarono lei e la sua famiglia nel campo rom [redacted] (28 dicembre 1999) nel container [redacted]. Ho seguito le vicende della signora e della sua famiglia anche in seguito nei suoi spostamenti, prima al campo rom di via [redacted] (dove risiedevano fratelli del marito) e successivamente nel parcheggio [redacted].*

*[redacted] La sindaca Raggi volle esprimere in presenza il suo cordoglio a tutti i componenti della famiglia. Fui io che condussi la famiglia al Campidoglio. In seguito [redacted] la signora ricevette un permesso di soggiorno – poi rinnovato - che non aveva mai avuto. Il motivo della pregressa irregolarità dipendeva dalla difficoltà di individuare il suo Comune di nascita. Lei stessa e i suoi genitori – [redacted] (apolide) e [redacted] (Jugoslavo) ambedue residenti nel campo rom di via [redacted] sia pure in alloggi distanti perché non più conviventi, da me interpellati, hanno ripetutamente affermato che [redacted] sarebbe nata a Modena il 7.7.79 ma all'anagrafe di quella città non risulta (io stesso ho contattato tale Comune il quale mi ha prospettato la possibilità che [redacted] sia stata registrata con un nome parzialmente diverso” (Doc. 2).*

Quanto sopra richiamato appare sufficiente a dimostrare la nascita della ricorrente in Italia, dove peraltro è sempre vissuta, stato con il quale esiste un criterio di collegamento ma che non la riconosce come cittadina, né può farlo ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge n. 91/92 per difetto dei relativi presupposti, specie in quanto priva del certificato di nascita in Italia.

Ciò posto in ordine alla nascita della ricorrente in Italia da genitori originari della ex Jugoslavia, risulta dalla documentazione allegata che la madre della medesima è stata dichiarata apolide dal tribunale adito n. 23576 del 18.12.2017 resa nel procedimento iscritto al n. rg. 57328/2015, con la conseguenza che, relativamente ad essa, non esistono criteri di collegamento da valutare.

Infatti, la menzionata sentenza ha affermato: **“Appare chiaro che l'attrice, avendo perduto (come i suoi genitori) la cittadinanza della Federazione socialista jugoslava, non avrebbe titolo a rivendicare la cittadinanza per nascita della Repubblica del Montenegro, non risultando residente in quel territorio al giugno 2006.**

Con riferimento al padre, viene dedotto che il medesimo è nato a Miljeno il 7.9.1953 (cfr., carta identità italiana allegata), città che all'esito della dissoluzione della ex Jugoslavia, è ricaduta nel territorio della Bosnia Erzegovina.

Risulta tuttavia dalla documentazione depositata in atti del 30.9.2019 che la ricorrente non è iscritta nei registri dei cittadini della Federazione Bosnia ed Erzegovina; la medesima non è dunque cittadina bosniaca, né può più acquisire ormai la cittadinanza di tale stato, alla luce delle considerazioni che seguono.

L'art. 249 della Costituzione della ex Jugoslavia prevedeva infatti il principio della doppia cittadinanza, quella nazionale e quella delle sei Repubbliche federate: ogni cittadino di una di queste - cittadinanza quest'ultima che non aveva rilievo sul piano internazionale - era altresì cittadino della Federazione. La legge sulla cittadinanza del 24 dicembre 1976 sanciva la prevalenza dello jus sanguinis quale criterio di acquisto della cittadinanza (cui si accompagnavano altri criteri). Dal 1992 la Federazione iugoslava è dunque venuta meno - unitamente alla sua cittadinanza - in concomitanza con la nascita dei nuovi Stati indipendenti, Slovenia, Croazia, Macedonia e, per quanto qui interessa, Serbia e Bosnia Erzegovina (B.E.).

Quest'ultima Repubblica, aveva approvato una prima legge sulla cittadinanza (6 ottobre 1992) che prevedeva l'acquisto della cittadinanza per nascita in favore di coloro che avessero almeno uno dei genitori cittadino (in questo caso, se la nascita fosse avvenuta all'estero, a condizione che il nuovo nato si registrasse prima del compimento dell'età di 23 anni, ovvero se avesse comunque a lungo risieduto nella Repubblica per motivi di studio o se, infine, fosse risultato altrimenti apolide). La norma prevedeva, poi, l'attribuzione della cittadinanza agli ex cittadini della Federazione socialista Jugoslava che al 6 aprile 1992 fossero residenti nel territorio della Repubblica. La successiva Costituzione dello Stato, introdotta come annesso al Trattato di Dayton (Parigi, 14.12.1995), prevede infine (art.1 par.7 c) il diritto di cittadinanza di tutti coloro che fossero cittadini della B.E. immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione (riservando invece all'Assemblea parlamentare la valutazione in ordine ai naturalizzati dopo il 6 aprile 1992).

In seguito è stata approvata una nuova legge sulla cittadinanza, abrogativa della precedente (v. art.42) e pubblicata il 1 gennaio 1998 ([www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5174.html](http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5174.html)), che regola l'acquisto della cittadinanza per nascita con riferimento alle persone nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione e conferma la cittadinanza di coloro che la possedevano "immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione" ed al 6 aprile 1992 (con eccezione per i naturalizzati tra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della Costituzione, per cui è stabilita una particolare procedura di accertamento). Dispone l'art.38, par.3 che agli ex cittadini della estinta Repubblica Federale socialista di Jugoslavia che, dal 6 aprile 1992 all'entrata in vigore della nuova legge, hanno avuto residenza in una "Entity" della Repubblica, e la mantengono per due anni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere ed ottenere la cittadinanza, ad un tempo, della "Entity" e della B.E.. Possono, inoltre, ottenerla, gli ex cittadini della SFRY che tra l'entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 1998 prendono residenza permanente in una "Entity" e la mantengono per tre anni continuativi, facendone richiesta entro un anno dalla scadenza del detto triennio (par.4).

Dalla legge bosniaca sulla cittadinanza si evince infatti che le persone che non abbiano superato il ventitreesimo anno nate all'estero possono acquistare tale cittadinanza solo ove almeno uno dei

genitori abbia nazionalità bosniaca, acquisto ormai impossibile per la ricorrente, nata nel 1979, che ha ormai compiuto quarantatre anni.

Quanto evidenziato deve ritenersi sufficiente per il riconoscimento dello status di apolide, dovendosi accertare – con indagine di tipo indiziario – che la ricorrente non sia cittadina del paese di origine dei suoi genitori e che risieda stabilmente nel territorio italiano, del quale nemmeno sia cittadina, dovendosi in altri termini dimostrare l'insussistenza della cittadinanza da parte dei soli stati con i quali la richiedente presenta il collegamento più stretto (quello di nascita del padre, la Bosnia Erzegovina, oltre a quello di nascita e stabile residenza della ricorrente, l'Italia, considerato peraltro lo stato di apolide della madre, il quale dunque non configura alcun possibile ulteriore criterio di collegamento).

Ebbene, risulta dimostrato che nessuno degli Stati con i quali esiste un criterio di collegamento con la persona della ricorrente la riconosca, secondo il proprio ordinamento, come sua cittadina: non lo Stato italiano, dove la medesima è nata ed ha sempre vissuto, generando tutti i suoi figli, non la Jugoslavia, non più esistente quale Stato, non la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina (stato ove si trova la città di nascita del padre), Stato del quale lei stessa non risulta cittadina, né può ormai diventarlo non avendovi mai vissuto dopo la sua istituzione ed a seguito dello scioglimento della federazione jugoslava, avendo peraltro ormai compiuto quarantatre anni.

Per il riconoscimento della condizione di apolidia infatti, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Corte d'Appello di Roma, Sez. I, 22.04.2003) "è sufficiente (...) che sussista una prova indiziaria, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che nessuno Stato consideri suo cittadino il richiedente". Sul piano meramente probatorio, non essendo possibile fornire prova negativa con riferimento a qualunque Stato ed essendo altresì definita "diabolica" una prova in tal senso, si può ritenere soddisfatto il parametro della sufficienza indiziaria, ai fini del riconoscimento dello status di apolide, qualora sia fornita una prova indiziaria che si limiti ad escludere l'acquisto della cittadinanza avuto riguardo agli Stati con i quali il richiedente lo status di apolide abbia intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento.

In conclusione, la domanda può essere accolta, con riconoscimento alla ricorrente dello status di apolide, per non essere questa riconosciuta da alcuno Stato (Stato di nascita ovvero con il quale ha intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento) come cittadina alla stregua della sua legislazione.

Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili nonostante l'esito vittorioso della lite in capo alla ricorrente, considerata l'ammissione della medesima al beneficio del gratuito patrocinio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, diciottesima sezione civile, sulla controversia di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) riconosce ad **[REDACTED]**, **nata a Modena il 7.7.1979**  
**[REDACTED]**) lo status di apolide, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di New York del 28.9.54, ratificata in Italia con legge n. 306/62, con ordine alla questura competente di rilascio in suo favore del relativo permesso di soggiorno;
- 2) dichiara irripetibili le spese di lite.

Roma, 25.11.2022.

Il Giudice  
dott.ssa Damiana Colla